Camera di Commercio
Lucca

REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE
Giugno 2015

Art. 1) DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento:

- per "Organismo di mediazione", o semplicemente "Organismo", si intende l'Ente del sistema camerale, iscritto nell'apposito Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, deputato a gestire il procedimento di mediazione ai sensi della normativa vigente;
- per "Responsabile dell'Organismo" si intende la persona fisica, cui sono attribuiti, con atto interno dell'ente camerale, i compiti e le prerogative riservate a tale soggetto dalla normativa vigente, o la persona individuata quale sostituto del Responsabile;
- per "Segreteria" si intende la struttura di supporto, comunque denominata, che cura la gestione delle procedure di mediazione; a capo della Segreteria vi è il Responsabile dell'Organismo;
- per "mediatore interno" si intende un funzionario della Segreteria dell'Organismo iscritto nell'elenco dei mediatori.

Art. 2) AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il Servizio di mediazione offre la possibilità di giungere alla composizione delle controversie civili e commerciali, vertenti sui diritti disponibili, tra due o più soggetti, tramite l'assistenza di un mediatore indipendente, imparziale e neutrale.
2. La mediazione può svolgersi anche secondo le modalità telematiche di cui all'allegato C).
3. Il presente regolamento, completo degli allegati che ne fanno parte integrante, si applica alle procedure di mediazione gestite dall'Organismo, salvo quanto previsto dalla legge.

Art. 3) LA SEGRETERIA

1. La Segreteria amministra il servizio di mediazione. Coloro che operano presso la Segreteria devono essere imparziali, non entrare nel merito della controversia e non svolgere attività di consulenza giuridica.
2. La Segreteria tiene un apposito fascicolo per ogni procedimento di mediazione e assicura adeguate modalità di conservazione e condizioni di riservatezza di tutti gli atti del procedimento ivi contenuti.
3. I documenti depositati si intendono a disposizione di tutte le parti, salvo quanto previsto dall'art. 9 del presente regolamento.
4. La Segreteria:

a) verifica la completezza della domanda di mediazione;

b) verifica l'avvenuto pagamento delle spese di avvio, quando dovute, e delle spese di mediazione;
c) cura le comunicazioni via PEC o fax alle parti, quando la parte istante abbia indicato i relativi recapiti nella domanda di mediazione, altrimenti avvisa l'istante affinché provveda alle comunicazioni alle altre parti a sua cura e spese;
d) su richiesta di parte, attesta altresì per iscritto l'avvenuto deposito della domanda e l'avvenuta chiusura del procedimento;
e) nelle controversie con i gestori di telecomunicazioni, dichiara concluso il procedimento di conciliazione con una semplice attestazione ove la parte invitata non abbia aderito al tentativo di conciliazione.
5. Il Responsabile dell'Organismo:
a) può dichiarare concluso il procedimento dandone notizia alle parti in qualsiasi momento le stesse dichiarino o dimostrino di non avere interesse a proseguire il procedimento o, salvo diversa concorde volontà delle parti, qualora siano decorsi tre mesi dal deposito della domanda;
b) adempie ai compiti assegnati dalla legge e dai successivi articoli del presente regolamento direttamente o per il tramite del personale addetto alla Segreteria.

Art. 4) IL MEDIATORE

1. Il mediatore non decide la controversia ma chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione e le aiuta nella composizione della controversia, tramite la ricerca di un accordo soddisfacente.
2. Il mediatore è individuato dal Responsabile dell'Organismo tra i nominativi inseriti negli appositi elenchi, nel rispetto della normativa vigente e degli Standard definiti dall'Unione Italiana delle Camere di Commercio e di quanto previsto dal presente Regolamento.
3.La designazione avviene secondo criteri di specifica competenza desunta anche dalla tipologia di laurea conseguita, turnazione, disponibilità ed esperienza in mediazione, tenendo conto dell'oggetto e delle parti della controversia, in maniera da assicurare l'imparzialità e l'idoneità al corretto e sollecito espletamento dell'incarico.
4. Le parti possono individuare congiuntamente il mediatore tra i nominativi inseriti negli elenchi.
5. Sulla base degli accordi di cui all'art. 7 il mediatore, qualora se ne ravvisi l'opportunità, può essere individuato dal Responsabile dell'Organismo, con decisione motivata, anche negli elenchi di altri Organismi di mediazione.
6. Per lo svolgimento del primo incontro di programmazione, il Responsabile può designare un mediatore interno;
7. Il mediatore non deve trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste nel d.lgs. n. 28 del 2010 e previste da specifiche norme di legge e dal codice etico di cui all'allegato B), che va considerato parte integrante del presente Regolamento.
8. Prima dell'inizio di ciascun procedimento di mediazione e comunque prima dell'incontro con le parti, il mediatore sottoscrive un'apposita dichiarazione di imparzialità, indipendenza e neutralità e aderisce al codice etico.
9. Ove si renda necessario e secondo quanto previsto dalla legge, il Responsabile dell'Organismo può individuare un co-mediatore che aiuti il mediatore nell'esercizio della sua funzione. La nomina del co-mediatore può dar luogo ad un aumento delle spese di mediazione a carico delle parti pari a un quinto.
10. Ciascuna parte può richiedere al Responsabile dell'Organismo in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore. Nel caso in cui le funzioni di mediatore siano svolte da un mediatore interno, sull'istanza di sostituzione provvede il Responsabile dell'Organismo.

Art. 5) CRITERI PER LA NOMINA DEI MEDIATORI

1. Presso il servizio di mediazione della Camera di Commercio devono essere conservati, per ciascun mediatore, fascicoli contenenti curriculum dettagliato del professionista, attestati relativi ai corsi frequentati dallo stesso, schede di valutazione dell'operato del mediatore.
2. Per ciascun mediatore il Responsabile deve predisporre una scheda, anche su supporto informatico, relativa ai titoli di studio e professionali, alle

specializzazioni eventualmente possedute, alle procedure gestite, ai corsi frequentati, sia relativamente alla competenza professionale che alle tecniche di mediazione e comunicazione. Il mediatore annualmente deve provvedere all'aggiornamento del proprio fascicolo e della propria scheda.

3. Il Responsabile dell'Organismo di mediazione provvede a raggruppare per categorie i mediatori iscritti nell'elenco tenendo conto delle diverse aree di specifica competenza professionale nonché, all'interno di ciascuna di esse, del grado di competenza in materia di mediazione di ciascun mediatore.

4. Il Responsabile dell'Organismo valutati il curriculum professionale del mediatore (tipologia di laurea, corsi di specializzazione, competenza tecnica in mediazione) e l'oggetto della mediazione, individua in prima istanza una rosa di mediatori. Il Responsabile procede quindi ad un ulteriore approfondimento, sulla base di un' istruttoria sommaria degli altri elementi della procedura.

5. Ove si tratti, a giudizio del Responsabile, di controversia che presenta profili di alta difficoltà, si procede ad una designazione in favore dei mediatori di pari grado di competenza sulla base di un criterio di esperienza.

6. Ove, sempre sulla base della valutazione del Responsabile, si tratti di controversia rientrante in ambiti che sono da considerarsi di normale gestione, possono essere seguiti il criterio della disponibilità e quello della turnazione.

7. Al fine di procedere all'assegnazione dell'incarico, il Responsabile verifica quindi la disponibilità del soggetto o dei soggetti individuati come i più idonei a gestire la mediazione per cui si discute.

8. Qualora il Responsabile individui per la mediazione oggetto della nomina più mediatori ugualmente idonei in base ai criteri sopra individuati, dovrà procedere ad applicare un criterio di turnazione avendo riguardo sia al numero di incarichi assegnati ai mediatori nell'anno sia al valore delle procedure precedentemente assegnate.

9. Le parti possono fornire una comune indicazione per la scelta del mediatore individuandolo tra quelli inseriti nelle liste dell'Organismo di mediazione. Le parti, inoltre, possono anche indicare congiuntamente la qualifica professionale che ritengono più adeguata o viceversa quella che non ritengono appropriata. Spetta comunque al Responsabile valutare l'opportunità di dar seguito alla richiesta delle parti. Qualora il Responsabile non accolga la richiesta delle parti, il provvedimento di nomina del mediatore dovrà essere adeguatamente motivato.

10. Il Responsabile inoltre, prima di applicare il criterio della turnazione, può offrire alle parti la possibilità di effettuare una scelta congiunta su una rosa di nominativi individuati sulla base dell'applicazione dei criteri precedenti.

Art. 6) NOMINA DI UN ESPERTO TECNICO

1. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, nei casi in cui non sia possibile per l'Organismo nominare un mediatore o un co-mediatore in possesso della specifica competenza ai sensi dell'art. 8 c. 1 del d.lgs. 28/2012, su richiesta del mediatore, in qualunque fase del procedimento, il Responsabile dell'organismo individua un tecnico esperto seguendo le indicazioni fornite dallo stesso mediatore, sempre che tutte le parti siano d'accordo e si impegnino a sostenerne gli oneri in eguale misura, salvo diverso accordo.
2. L'esperto designato dall'Organismo deve essere iscritto negli albi dei consulenti presso i tribunali ed avere frequentato con esito positivo un corso abilitante per mediatore civile e commerciale, ai sensi dell'art. 18 c. 2 lett. f del Decreto del Ministero della giustizia n.180/2010.
3. L'esperto non deve trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste da specifiche norme di legge e dal codice etico di cui all'allegato B). Prima dell'incontro con le parti, l'esperto sottoscrive un'apposita dichiarazione di imparzialità, indipendenza e neutralità e aderisce al codice etico.
4. La nomina di un esperto comporta un aumento delle spese di mediazione a carico di ciascuna parte pari a un quinto. Il compenso dell'esperto viene corrisposto dall'organismo di mediazione ed è pari alla metà del compenso complessivamente previsto per l'attività di mediazione.
5. L'esperto ha gli stessi obblighi di riservatezza e di indipendenza del mediatore. Coadiuva il mediatore dal punto di vista tecnico nella ricerca di accordi tra le parti. Può svolgere sopralluoghi ma non può essere chiamato a svolgere perizie tecniche sui beni oggetto della mediazione.

Art. 7) AVVIO DEL PROCEDIMENTO

1. Il procedimento di mediazione si attiva su istanza di parte:

a) quando si intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia che ha ad oggetto una delle materie previste dall'art. 5, comma 1-bis del d.lgs 28/2010;
b) quando l'esperimento del procedimento di mediazione è disposto dal giudice;
c) sulla base di un'apposita clausola contrattuale;
d) in base alla volontà della parte.

2. Il procedimento si avvia attraverso il deposito di una domanda completa presso la Segreteria, secondo le modalità previste ed utilizzando gli appositi moduli, disponibili anche sul sito internet dell'Organismo di mediazione. Nella domanda devono essere indicati:

a) il nome dell'Organismo di mediazione;
b) le generalità ed i recapiti delle parti e degli eventuali difensori tecnici e/o consulenti delle parti attivanti, unitamente ai documenti d'identità degli stessi e ad eventuali deleghe;
c) l'oggetto della controversia;
d) le ragioni della pretesa;
e) il valore della controversia sulla base dei criteri indicati nel codice di procedura civile;
f) la ricevuta dell'avvenuto pagamento delle spese di avvio, quando dovute.

3. La Segreteria procede all'istruttoria della domanda presentata. Qualora la domanda si presenti incompleta rispetto agli elementi sopraindicati oppure la parte istante non provveda al versamento delle spese di avvio, quando dovute, la Segreteria sospende la domanda e invita la parte richiedente a provvedere al suo perfezionamento entro il termine di 7 giorni dal ricevimento della comunicazione, decorsi inutilmente i quali non si darà corso alla procedura. Le parti possono depositare domande congiunte o contestuali. La domanda può essere depositata anche nei confronti di più parti.
4. La Segreteria fissa la data del primo incontro tra le parti entro 30 giorni dal deposito della domanda, salvo diverso accordo tra le parti, diversa richiesta della parte attivante o motivate esigenze organizzative.
5. La sede dell'incontro di mediazione è presso la sede dell'Organismo o, eventualmente, presso un'altra sede concordata tra le parti, il mediatore e il Responsabile dell'Organismo.
6. La Segreteria, ove le parti abbiano un recapito PEC o fax, comunica la data del primo incontro e il nome del mediatore e trasmette alle parti invitate copia della domanda di mediazione. In mancanza di recapiti PEC o fax, avvisa la parte istante di provvedere a trasmettere alle altre parti, a sua cura e spese,

nel più breve tempo possibile e con ogni mezzo idoneo a dimostrarne l'avvenuta ricezione, la comunicazione di convocazione all'incontro redatta dalla Segreteria, unitamente a copia della domanda di mediazione. La parte istante, anteriormente al primo incontro, deposita in Segreteria la documentazione idonea a provare l'avvenuto ricevimento da parte dei convenuti delle comunicazioni di convocazione.
7. Le parti, almeno 7 giorni prima dell'incontro, confermano chi sarà presente allo stesso.
8. Ogni parte ha diritto di accesso agli atti del procedimento, ad eccezione di quelli relativi alle sessioni separate, cui ha accesso la sola parte che ha partecipato alla sessione separata.
9. Qualora venga a mancare l'apposita abilitazione dell'Organismo successivamente al deposito della domanda, la Segreteria ne informa le parti e fornisce alle stesse l'elenco degli Organismi di mediazione abilitati presso cui potrà svolgersi il procedimento.

Art. 8) PROCEDURA DI MEDIAZIONE E PRIMO INCONTRO

1. Le parti partecipano agli incontri personalmente. In casi particolari, tramite apposita delega scritta, possono farsi sostituire da un proprio rappresentante informato dei fatti e munito dei necessari poteri a transigere, conciliare e disporre totalmente della procedura di mediazione. La delega deve essere depositata dalla parte o dal suo rappresentante nel fascicolo della procedura di mediazione. Quando la legge espressamente lo prevede, le parti devono farsi assistere da un avvocato, con spese a proprio carico; possono comunque farsi assistere da un difensore tecnico o da un consulente di fiducia.
2. Il rinvio degli incontri programmati può essere richiesto alla Segreteria dell'Organismo solo per eccezionali e comprovati motivi dalla parte che abbia pagato almeno le spese di avvio. Salvo il caso di impedimento della parte per motivi di salute o altre ragioni di particolare gravità, non possono in ogni caso essere accolte le richieste di rinvio presentate con un preavviso inferiore ai quattro giorni lavorativi rispetto alla data dell'incontro.
3. Il primo incontro con il mediatore si svolge con l'obiettivo di chiarire alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione e invitare le stesse ed i loro avvocati ad esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione. Detto incontro si conclude in ogni caso con la redazione di apposito verbale.
4. Nel caso in cui le parti decidano, nel corso del primo incontro, di non proseguire, il procedimento si conclude con un verbale di mancato accordo sulla prosecuzione del procedimento. In detto verbale si dà atto unicamente delle presenze e della volontà di ciascuna parte relativamente alla prosecuzione del tentativo di mediazione, senza verbalizzarne le motivazioni.
5. Il mediatore conduce l'incontro senza formalità di procedura sentendo le

parti sia congiuntamente che separatamente. Il mediatore, d'intesa con le parti, può fissare eventuali incontri successivi al primo.
6. L'Organismo può avvalersi, anche per lo svolgimento di singole procedure, delle strutture, del personale, dei mediatori di altri Organismi, iscritti nell'apposito Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, con i quali siano stati conclusi specifici accordi, il testo dei quali è pubblicato sull'apposita pagina internet dell'Organismo.

Art. 9) ESITO DELL'INCONTRO DI MEDIAZIONE

1. Il verbale di accordo ed il verbale di mancato accordo sono documenti sottoscritti dal mediatore, dalle parti ed eventualmente dai loro avvocati, secondo quanto previsto dalla legge. Nel verbale il mediatore dà atto dell'esito dell'incontro ed, eventualmente, dell'impossibilità di una parte di sottoscriverlo o della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.
2. Quando tutte le parti lo richiedono, il mediatore formula una proposta di accordo. La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto, tramite la Segreteria. Le parti fanno pervenire alla Segreteria, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento. In caso di mancata adesione o partecipazione alla procedura di mediazione di una delle parti, il mediatore non può formulare la proposta.
3. In ogni caso, il verbale sarà consegnato alle parti solo a seguito del versamento all'Organismo dell'intero importo delle spese di mediazione dovute.
4. Tutti gli oneri e obblighi derivanti dall'accordo raggiunto restano a carico delle parti.
5. Al termine del procedimento di mediazione la Segreteria consegna alle parti la scheda di valutazione di cui all'allegato D).

Art. 10) RISERVATEZZA

1. Il procedimento di mediazione è riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso dell'incontro, comprese eventuali motivazioni, non può essere registrato o verbalizzato. All'esito di ciascun incontro, con l'accordo delle parti, possono invece essere verbalizzati gli impegni reciprocamente assunti a fini istruttori, utili ai fini di un eventuale successivo incontro.
2. Rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite nel corso di eventuali sessioni separate e salvo il consenso della parte da cui le dichiarazioni e le informazioni stesse provengano, il mediatore e coloro che siano eventualmente presenti sono tenuti alla riservatezza nei riguardi di tutti gli altri soggetti. Parimenti, il mediatore, le parti e tutti coloro che intervengono all'incontro non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese nel corso del procedimento di mediazione. A tal fine, i soggetti diversi dalle parti e dagli addetti della Segreteria, presenti all'incontro di mediazione, dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione.
3. Le parti non possono utilizzare, nel corso di un eventuale successivo giudizio, arbitrato o procedimento contenzioso promossi dalle stesse parti in relazione al medesimo oggetto, anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, le dichiarazioni e le informazioni apprese durante il procedimento di mediazione, salvo il caso in cui vi sia consenso della parte da cui provengono le informazioni e le dichiarazioni. Le parti non possono chiamare il mediatore, gli addetti della Segreteria e chiunque altro abbia preso parte al procedimento a testimoniare in giudizio o deferire il giuramento decisorio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza in relazione al procedimento di mediazione.

Art. 11) TIROCINIO ASSISTITO

La gestione dei tirocini assistiti avviene secondo i criteri specificati nell'allegato F).

Art. 12) ADEMPIMENTI E RESPONSABILITA' DELLE PARTI

1. Sono di esclusiva responsabilità delle parti:
   a) la proponibilità della domanda, con riferimento alla materia ed alle ragioni della richiesta;
   b) la qualificazione della natura della controversia;
   c) la forma e il contenuto dell'atto con cui la parte, se necessario, conferisce procura al proprio rappresentante di cui all'art. 7 del presente Regolamento;
   d) l'indicazione del valore della controversia e l'individuazione della competenza territoriale;
   e) l'individuazione dei soggetti nei confronti dei quali la domanda viene presentata;
   f) la dichiarazione, che la parte rilascia contestualmente al deposito della domanda di mediazione, di non avere avviato presso altri Organismi la

medesima procedura.

2. L'Organismo non può essere comunque ritenuto responsabile di eventuali decadenze o prescrizioni, conseguenti a:

a) mancata o ritardata effettuazione delle comunicazioni rispetto agli adempimenti non riconducibili alla responsabilità dell'Organismo;
b) imprecisa, inesatta o mancata individuazione dell'oggetto della domanda e del diritto tutelato ad opera dell'istante.

3. In entrambi i casi uniche responsabili sono le parti interessate. Ai fini interruttivi dei termini di decadenza o di prescrizione, è fatta salva la possibilità per la parte istante di effettuare a propria cura la comunicazione del deposito della domanda di mediazione, anche senza l'indicazione della data dell'incontro di mediazione.

ALLEGATO A): Indennità del servizio di mediazione e criteri di determinazione
ALLEGATO B): Codice Etico per i mediatori
ALLEGATO C): Regolamento per la mediazione secondo modalità telematiche
ALLEGATO D): Scheda per la valutazione del Servizio di mediazione
ALLEGATO E): Standard per la formazione e la selezione dei mediatori
ALLEGATO F): Regolamento per il tirocinio assistito